


Newsletter

Speciale Trasporti

ANNO XII NUMERO 45



a cura della Divisione Speciale Trasporti

NUOVE ED IMPORTANTI MODIFICHE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO NAZIONALE DI MERCI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006 il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 sul *Riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.*

Questo decreto, che ha come obiettivo il riordino della norme vigenti e il loro adeguamento alla normativa comunitaria, introduce argomenti di grande importanza, che interessano sia l'utenza industriale sia i professionisti del trasporto.

Il quadro generale

Le motivazioni fondamentali di questa nuova norma sono così riassumibili:

- a) **abrogare il sistema delle tariffe obbligatorie** per giungere ad una completa liberalizzazione del mercato, in linea con le direttive comunitarie;
- b) intervenire in materia di **sicurezza nella circolazione** dei mezzi pesanti sulla rete stradale italiana;



c) introdurre un **sistema di certificazione di qualità** per alcune categorie di trasporto (merci pericolose, deperibili, rifiuti industriali, prodotti farmaceutici);

d) prevedere un **sistema di qualificazione professionale** per i conducenti.

Il sistema della tariffazione obbligatoria (cd. Tariffa a forcella) valevole per alcuni tipi di trasporto era da tempo oggetto di forti critiche a livello comunitario e la materia è stata affrontata in un contesto più generale con diverse conseguenze e novità:

- il sistema delle tariffe obbligatorie viene completamente abrogato con effetto dal 28.02.2006. Con tale abrogazione vengono meno anche alcune norme collegate, tra cui quella sulla prescrizione quinquennale in tema di diritti nascenti dell'applicazione delle tariffe.
- viene inoltre abrogato l'art. 1 della legge 450/85 che stabiliva i limiti di responsabilità del vettore e, in sostituzione di questa norma, è stata introdotta una modifica all'art. 1696 del Codice Civile in tema di responsabilità per i danni alle merci trasportate. Di fatto sparisce l'attuale sistema del doppio limite che viene sostituito da un **nuovo ed univoco limite valido per tutti i trasporti nazionali pari ad 1 Euro per Kg. di peso lordo di merce perduta o avariata.**

GRUPPO ASSITECA



Il nuovo limite modifica radicalmente la quantificazione della responsabilità, con conseguenze diverse se rapportate al sistema precedente:

- per i trasporti che erano soggetti alle “**tariffe a forcella**” (es. spedizioni di peso superiore a 50 q.li), il nuovo limite basato sul peso lordo della merce danneggiata o perduta, comporta mediamente risarcimenti superiori rispetto al sistema basato sulla portata utile dell'autocarro;
- per i trasporti definiti a “**nolo libero**” il sistema di calcolo rimane invariato ma il limite viene ridotto drasticamente, passando da € 6,20 a € 1,00, e riducendo quindi a circa un sesto il risarcimento del danno a favore del proprietario della merce

E' comunque sempre prevista la non applicabilità del limite per i casi di dolo e colpa grave del vettore, che rimane pertanto responsabile sino all'intero valore della merce.

Infine, occorre osservare che il nuovo limite, trattandosi di *ius superveniens*, sarà probabilmente destinato ad applicarsi anche ai giudizi in corso.

PRIMA DEL DECRETO 286

Trasporti in “forcella”

euro 0,26 per Kg. di portata utile dell'autocarro

Trasporti in “nolo libero”

euro 6,20 per Kg. di peso lordo di merce perduta o avariata

CON IL DECRETO 286

Tutti i trasporti nazionali

euro 1,00 per Kg. di peso lordo di merce perduta o avariata

Viene introdotta una **responsabilità soggettiva**, se accertata, **del committente, del caricatore e del proprietario della merce**, nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione. In pratica nel caso di violazioni al codice della strada in materia di:

- violazione della sagoma limite
 - violazione della massa limite
 - errata/pericolosa sistemazione del carico sui veicoli
 - violazione della durata della guida degli autoveicoli
- i committenti, caricatori e proprietari della merce sono obbligati in concorso con il conducente del veicolo al pagamento delle pene amministrative pecuniarie previste.

Inoltre, in caso di violazione dei limiti di velocità o mancata osservanza dei tempi di riposo, a richiesta della Polizia Stradale, il committente deve produrre la documentazione che comprovi la compatibilità delle istruzioni impartite al vettore con le disposizioni di legge.

Viene poi stabilito che il caricatore sia comunque responsabile quando venga accertata una violazione in materia di massa limite e di corretta sistemazione del carico sui veicoli.

E' previsto l'obbligo per i caricatori di acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e una dichiarazione, sottoscritta dal trasportatore, circa la regolarità dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori.

La violazione di queste disposizioni comporta l'**applicazione di una sanzione pecuniaria** - da 1.550,00 a 9.300,00 euro - e inoltre l'affidamento di incarico di trasporto a soggetti sprovvisti della necessaria autorizzazione prevede l'applicazione della sanzione accessoria del **sequestro del carico** e della possibile successiva confisca definitiva.

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE PER LE AZIENDE DI TRASPORTO E GLI SPEDIZIONIERI

E' opportuno informare la clientela circa i nuovi limiti di responsabilità, rivedere i propri programmi assicurativi e le procedure sulla selezione di vettori e subvettori, in particolare:

- E' necessario istituire idonee procedure per il ritiro della merce, in materia di controllo e verifica del carico da parte degli autisti.
- Occorrerà verificare le procedure di selezione e controllo dei subvettori, per accertare la regolarità amministrativa degli stessi (iscrizione all'albo), sia in fase di inizio del rapporto sia a scadenze programmate.
- Le eventuali istruzioni circa i tempi di consegna della merce dovranno essere accettate soltanto se realizzabili in conformità con le disposizioni in tema di orari di guida.
- Sarà necessario verificare le coperture assicurative RCV per adeguare gli eventuali massimali ridotti dedicati al trasporto "in forcella".
- Riteniamo inevitabile un aumento del contenzioso con i clienti, poiché in presenza del nuovo limite ridotto i reclamanti avranno maggiore interesse a invocare l'esistenza di una colpa grave del vettore, al fine di ottenere risarcimenti più congrui.

LE PRINCIPALI CONSEGUENZE PER LE AZIENDE MITTENTI E I PROPRIETARI DI MERCI

E' senz'altro opportuno rivedere le procedure e i processi interni alla luce della nuova normativa. Una revisione del programma assicurativo è assolutamente necessaria per verificare la congruità delle coperture, in particolare:

- Occorrerà analizzare metodi e modi di caricazione e di preparazione delle merci al trasporto, verificando metodi e procedure degli addetti ai settori di produzione/imballaggio/spedizione. Il personale di questi reparti dovrà concertare con l'autista le operazioni di carico e di stivaggio sull'automezzo.

D.Lgs. n. 286 - Art. 7 - comma 6

Ai fini dell'accertamento della responsabilità (n.d.r.: del caricatore, e cioè dell'azienda)... sono rilevanti le violazioni ... inerenti la sicurezza della circolazione:

- a) art. 61 (sagoma limite)
- b) art. 62 (massa limite)
- c) art. 142 (limiti di velocità)
- d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli)

D.Lgs. n. 286 - Art. 7 - comma 2

... le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al **committente**, al **caricatore** ed al **proprietario della merce** che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti...

- Le aziende che non hanno sino ad oggi ritenuto necessario dotarsi di coperture assicurative sulle merci trasportate, confidando sulla capacità risarcitoria del vettore, dovranno riesaminare tali decisioni in funzione del nuovo limite di 1 Euro per Kg.

- Occorrerà istituire idonee procedure per acquisire la documentazione circa la regolarità del vettore (dichiarazione di iscrizione all'albo). In proposito ricordiamo che in caso di esercizio abusivo dell'autotrasporto è anche previsto il sequestro del carico.

D.Lgs. n. 286 - Art. 10 - comma 1

All'art. 1696 del Codice Civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

“Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali...”

UN PROBLEMA, UNA SOLUZIONE: LA RISPOSTA DEL MERCATO ASSICURATIVO

Le aziende sono da sempre esposte ai rischi di perdite e danni alle merci trasportate e non riteniamo che il confidare sulla responsabilità del vettore come unica forma di tutela sia sufficiente.

Ciò anche con il sistema precedente al decreto 286 che, pur prevedendo risarcimenti che potevano essere sufficienti per talune categorie di merci e di trasporti, lasciava esposti i proprietari in tutti i casi di “forza maggiore” (eventi atmosferici, rapine, ecc.) nei quali il vettore è esonerato dal dover corrispondere il risarcimento.

Alla luce di questa nuova normativa questa forma di tutela rischia di essere non solo inadeguata ma anche insufficiente, data la fortissima riduzione del risarcimento a cui è eventualmente tenuto il vettore.

A titolo esemplificativo:

**Carico di kg. 4.000 di merce del valore di euro 8,00/kg circa
trasportato da Milano a Roma**

VALORE TOTALE EURO 30.000,00 circa



Risarcimento euro 24.800,00



Risarcimento euro 4.000,00

Oggi è quindi ancor più necessario orientarsi verso una copertura assicurativa delle proprie merci trasportate. L'alta specializzazione del settore trasporti richiede l'utilizzo di professionisti competenti in grado di effettuare una corretta analisi del rischio, predisponendo testi di polizza a misura dell'azienda.

Attraverso la propria Divisione Speciale Trasporti, che ha sede presso la consociata Assiteca - S.A. di Genova, il Gruppo Assiteca ha maturato negli anni una forte esperienza nel ramo e ha stretto un rapporto privilegiato con le compagnie specializzate.

Le soluzioni offerte dal Gruppo Assiteca sono molto flessibili e riescono a fotografare le reali esigenze dell'azienda, offrendo una copertura contro tutti i rischi ai migliori costi di mercato.

Il **vantaggio** garantito all'azienda da tale copertura è duplice:

- ottenere un **adeguato risarcimento del danno**,
- **trasferire** al proprio assicuratore la **gestione** dell'eventuale **contenzioso** con il vettore.









LA NUOVA NORMATIVA NEL QUADRO DEL TRASPORTO INTERNAZIONALE

Se da un lato la nuova normativa avvicina l'Italia agli standard comunitari (specie per quanto riguarda le norme sulla sicurezza della circolazione e l'abilitazione professionale degli autisti), dall'altro è già stata oggetto di forti critiche a causa della esiguità del nuovo limite che appare in netta contrapposizione a quanto avviene nei paesi europei, dove la tendenza è quella di uniformare la normativa interna a quella prevista per il trasporto internazionale.

In proposito ricordiamo che il **Trasporto Stradale Internazionale** è regolato dalla **Convenzione CMR** che stabilisce un **limite di responsabilità pari a 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo)** pari a circa € 10,00.

Un trasporto da Milano a Chiasso, ad esempio, prevede un limite di risarcimento dieci volte superiore rispetto al medesimo trasporto effettuato da Milano a Como!

Questa è, in estrema sintesi, la situazione di quanto avviene in alcuni paesi:

Austria	Belgio	Francia	Germania	Grecia	Inghilterra	Olanda	Spagna
							
8,33 DSP ma nessun limite per trasporti oltre i 130 km	8,33 DSP	€ 14,00 per kg con un massimo di € 2.300,00 per spedizione oltre le 3 tonn. € 23,00 per kg con un massimo di € 750,00 per collo	8,33 DSP con libertà di contrattare tra 2 e 40 DSP	8,33 DSP o valore della merce a destino	tra 1.300 e 2.000 GBP per tonn. a seconda del contratto di trasporto	€ 3,4 per kg oppure valore dichiarato	€ 3,00 per kg

A cura di:
Direttore Responsabile: E. Tettamanzi
Hanno collaborato: M. Berlingieri
Redazione: L. Pastori, C. Brambilla

GRUPPO ASSITECA

Direzione Generale: Via Sigieri, 14 - 20135 Milano - Tel.02.54679.1 ; Fax 02.55192298
www.gruppoassiteca.com - assiteca@assiteca.it

Assiteca Spa	Milano, Lecco, Manzano (Ud), Pescara, Taranto	Assiteca BSA Srl	Modena, Cesena
Assirein Spa	Torino	Assiteca Adriatica Srl	Ancona
Assiteca - S.A. Spa	Genova	Assiteca Fortune Srl	Livorno, Firenze
Assiteca Nord-Est Srl	Verona	Italteca Srl	Roma
Assiteca Piacenza Srl	Piacenza	Assiteca Napoli Spa	Napoli
		6sicuro Spa	Milano

EOS RISQ: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina, Ungheria.

News sul mondo economico, finanziario e assicurativo?

Assiteca ha realizzato un servizio innovativo e gratuito di News OnLine.

**ISCRIVITI AD ASSITECANNEWS PER RICEVERE L'AGGIORNAMENTO MENSILE
SUL SITO WWW.GRUPPOASSITECA.COM**